Codice A1816B

D.D. 5 maggio 2025, n. 896

R.D. 523/1904 - P.I. 7625 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di difesa spondale sul Rio Carnino nella Fraz. Carnino in Comune di Briga Alta (CN) - Richiedente: Unione Montana Alta Valle Tanaro.



ATTO DD 896/A1816B/2025

DEL 05/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7625 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di difesa spondale sul Rio Carnino nella Fraz. Carnino in Comune di Briga Alta (CN) – Richiedente: Unione Montana Alta Valle Tanaro

Premesso che:

- in data 09/01/2025 con nota assunta al prot. n. 731/A1816B l'Unione Montana Alta Val Tanaro con sede legale in Via Luigi Cadorna n. 6 12070 Priola (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di difesa spondale sul Rio Carnino nella Fraz. Carnino in Comune di Briga Alta (CN) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Luca Galvagno (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files: 2301.ESE_UVT_tx_01.00-relazione tecnicoillustrativa.pdf.p7m,

2301.ESE_UVT_dw_01.00-corografia dei luoghi.pdf.p7m, 2301.ESE_UVT_dw_02.00-planimetrie.pdf.p7m,

2301.ESE_UVT_dw_03.00-sezioni attuale.pdf.p7m, 2301.ESE_UVT_dw_04.00-sezioni di progetto.pdf.p7m), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i., sito sul Rio Carnino e consistente in:

- ricostruzione delle difese spondali attualmente esistenti in sponda orografica destra e sinistra mediante la demolizione delle attuali non cementate ed in condizioni fatiscenti con il recupero dei massi presenti e la previsione dell'intasamento dei vuoti con calcestruzzo;
- ricostruzione delle difese spondali esistenti in sponda orografica destra, in condizioni fatiscenti, con il recupero dei massi presenti e l'intasamento dei vuoti con calcestruzzo per uno sviluppo di 20,00 metri lineari, con altezza variabile a partire dai 4,50 ai i 3,50 metri, e approfondimento delle fondazioni pari a 1,0 metri;

- ricostruzione delle difese spondali esistenti in sponda orografica sinistra, in condizioni fatiscenti, con il recupero dei massi presenti e l'intasamento dei vuoti con calcestruzzo per uno sviluppo di 36,50 metri lineari, con altezza variabile tra i 2,50 e 1,0 metri e approfondimento delle fondazioni pari a 1,0 metri;
- realizzazione di una a "riprap" in massi non cementati parzialmente emergenti dal fondo alveo al fine di garantire una maggiore dissipazione delle velocità di corrente e, conseguentemente, degli sforzi di taglio agenti sulle difese spondali.
- il Settore Tecnico Regionale Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ha richiesto integrazioni con nota prot. n. 4636/A1816B del 04/02/2025;
- il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 14831/A1816B del 07/04/2025 (files: 2301.ESE_UVT_tx_09.00 relazione tecnica integrativa.pdf.p7m, 2301.ESE_UVT_dw_05.00 integrazioni.pdf.p7m).
- con nota prot. n. 1431/A1816B del 14/01/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Considerato che:

- il progetto esecutivo è stato approvato dall'Unione Montana Alta Val Tanaro con Deliberazione della giunta n. 13 del 31/03/2025.
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Carnino.

Dato atto che:

- per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.
- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;

- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 14/2014;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alta Val Tanaro alla realizzazione di difese spondali sul Rio Carnino nella Fraz. Carnino in Comune di Briga Alta (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale Cuneo;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
- l'opera di difesa dovrà essere risvoltata a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordata alle eventuali opere esistenti;
- in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 100 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a 15 KN;
- tutte le scogliere dovranno essere ricostruite senza variare in alcun modo l'attuale configurazione e la geometria delle sezioni esistenti;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale Cuneo;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei

danni eventualmente cagionati;

- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore;
- o. il Settore Tecnico regionale Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori Ing. Fazio Linda Geom. Garro Mario

> LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Monica Amadori